



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARI | RENATO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ROCCA | GIOVANNI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MONTUSCHI | MARIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] 14
depositato il 06/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:

[redacted]
[redacted]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 234/14

UDIENZA DEL

03/07/2014 ore 09:00

SENTENZA

N° 761/07/14

PRONUNCIATA IL:

03/07/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/12/2014

Il Segretario

[Signature]



RICORSO N° [REDACTED]/14 [REDACTED]

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP - ANNO 2009

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PARMA

FATTO:

A seguito di verifica fiscale per gli anni 2008-2009 è stato notificato pvc al rappresentante legale della associazione per le attività di eventi e organizzazioni sportive per la quali la L. 398/91 prevede un regime agevolativo a condizione che sia rispettato il limite massimo annuali di proventi pari a € 250.000,00.

Per l'anno in oggetto risultano dichiarati ricavi per € 228.000,00 ma, essendo l'associazione costituita a far tempo del 04/08/2008, il massimale che l'A.E. intende applicare, , rapportato ai giorni di attività, è ridotto a € 102.459,00, e quindi non sono più riconosciuti i benefici della legge.

Maggiori imposte riscontrate di € 34.848,63 comprensivi di interessi e sanzioni ridotte a 1/3.

La CTP con ordinanza n. 382/07/14 depositata il 04/04/2014 ha disposto per l'accoglimento del istanza di sospensione.

RICORSO:

Con istanza depositata il 06/03/2014 chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e lo sgravio delle somme addebitate, il con le seguenti motivazioni:



- La ricorrete è una associazione sportiva disciplinata dalla L. 398/91 con il limite dei ricavi di 250.000,00.
- Per l'anno 2008 i ricavi sono pari a € 228.000,00, inferiore al limite previsto.
- Il limite massimo resta invariato, anche in caso di attività temporale limitata, ritenendo non applicabile la riduzione relativamente ai giorni di attività essendo la risoluzione dell'A.E. priva di valore legale e non vincolante per i contribuenti (sent. Cassaz. 23031/07).

DEDUZIONI UFFICIO:

Con memoria depositata il 17/04/2014 l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso in quanto:

- L'avviso è legittimo perchè emesso sulla base di un pvc scaturito dalla verifica contabile per gli anni 2008/2009.
- La C.M. 63/06 ha chiarito che per le associazioni di nuova costituzione il limite massimo dei proventi di € 250.000,00 va rapportato ai giorni e quindi, nel caso, questo limite è di € 102.459,00 mentre la ricorrete ha dichiarato ricavi di € 228.000,00.
Tale limite è stato oltrepassato nel mese di ottobre 2008 per cui nel periodo intercorrente l'inizio (04/08/2008) e il 31/10/2008 l'attività è risultata esente dalla tassazione ordinaria mentre per la parte successiva dell'anno si sono applicate le modalità ordinarie di tassazione senza esenzione.
- Le sanzioni applicate riguardano il mancato rispetto della normativa per la tenuta delle scritture contabili in materia di IVA.

OSSERVA:

Il motivo fondamentale adottato dall'Ufficio per non riconoscere alla ricorrente i benefici previsti dalla L. 398/91 (superamento del limite massimo dei proventi di € 250.000,00) è fondato sul presupposto che la Circ. Min. n. 63/06 prevede che tale limite (nel caso che l'esercizio non sia esteso per tutto l'anno ma a parte dello stesso), sia ridotto in ragione dei giorni in cui tale attività è stata svolta.

L'associazione è stata costituita il 04/08/2008 per cui il rapporto massimale/giorni sarebbe ridotto, secondo la tesi dell'Ufficio, alla somma di € 102.459,00 (€ 250.000,00/366 per 150 giorni).

Secondo la tesi dell'Ufficio, la mancata applicazione delle agevolazioni determina maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e soprattutto IVA.

Accerta la Commissione che la L. 398/91 prevede che i requisiti indispensabili per poter accedere al regime fiscale agevolato sono costituiti dal limite massimo dei ricavi di € 250.000,00 mentre la ricorrente ne ha conseguito per la somma di € 228.000,00 pur riferito al parziale esercizio annuale svolto.

La Commissione accerta che la motivazione posta alla base dell'accertamento scaturisce esclusivamente dalla interpretazione della suddetta risoluzione ministeriale che di per se non costituisce fonte di diritto che non può avere valore vincolante nei confronti dei contribuenti per i quali si riconosce esclusivamente l'applicazione dei principi della legge di riferimento (L. n. 398/91) la quale dispone che il limite massimo risulti essere di € 250.000,00 senza alcun limite temporale.

Sotto il profilo giuridico occorre richiamare in proposito le fonti ex art. 1 R.D. n. 262/1942 ai fini della legittimità del valore legale delle risoluzioni interne interpretative.

Anche la sent. n. 23031/07 della Corte di Cassazione ha disposto che gli atti ministeriali interpretativi non possono avere "efficacia normativa esterna" in quanto atti interni della Pubblica Amministrazione.

Va riconosciuto altresì che l'associazione sportiva e dilettantistica di cui trattasi non ha finalità di lucro e anche i soggetti che si sono occupati della sua amministrazione risultano volontari e del tutto ignari delle questioni interpretative invocate dall'Ufficio.

Si evidenzia nel caso che l'esclusione di tali benefici, richiesta dall'Ufficio diventerebbe eccessivamente penalizzante per la ridotta capacità economica della associazione per cui, una eventuale condanna potrebbe portare ad un deprecabile scioglimento della stessa.

Per le suddette ragioni la Commissione riconosce la fondatezza delle motivazioni esposte dalla ricorrente, disponendo per l'accoglimento del ricorso e per la equa compensazione delle spese di giudizio, atteso che l'esito del medesimo si è esplicato nella mera applicazione delle norme.

P.Q.M.

Accoglie ricorso.

Spese di lite compensate fra le parti.

Parma, 03/07/2014

Il Relatore:
(Geom. G. Rocca)



Il Presidente:
(Dott. R. Mari)